

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONE TREMONTI – TER; NUOVE PRECISAZIONI

Lo scorso 27 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato l'attesa circolare a commento della agevolazione che consente la detassazione del 50% degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature effettuati nel periodo dal 01.07.09 al 30.06.10. Nella tabella che segue riportiamo i punti di maggiore interesse, pregando i gentili clienti di rivolgersi comunque allo studio prima della pianificazione di eventuali investimenti, al fine di verificare con estrema attenzione l'applicabilità del beneficio fiscale e la sua entità, poiché numerose sono le condizioni da rispettare e le verifiche da espletare. **Soggetti interessati**

Rientrano nell'agevolazione tutti i soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, società consortili, cooperative, enti che svolgono attività commerciale), dal regime contabile (ordinario o semplificato) e dalla applicazione di eventuali regimi particolari o forfetari di determinazione del reddito. Sono stati in particolare ammessi al beneficio:

- ▶ i contribuenti "minimi" esercenti attività d'impresa;
- ▶ i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- ▶ gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa;
- ▶ i soggetti esercenti attività agricole di allevamento in connessione con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto del mangime necessario;
- ▶ i soggetti esercenti attività di coltivazione di prodotti vegetali per la parte eccedente il doppio della superficie adibita alla coltivazione stessa;
- ▶ i soggetti esercenti attività di trasformazione, conservazione, valorizzazione, commercializzazione e manipolazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, non inclusi nel D.M. 11.07.07;
- ▶ i soggetti esercenti attività di prestazione di servizi agro meccanici, anche se si è optato per la tassazione forfetaria;
- ▶ le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola oltre i limiti previsti dall'art.32 del Tuir;
- ▶ le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola;
- ▶ i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dagli artt. da 155 a 161 del Tuir (*c.d. tonnage tax*).

Tali soggetti devono essere residenti in Italia e possono avere iniziato la attività anche dopo la data del 01.01.09, purché prima del 30.06.10

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Investimenti agevolabili	Modalità di acquisizione	<ul style="list-style-type: none"> ▶ acquisto diretto, anche con patto di riservato dominio; ▶ realizzo in economia; ▶ realizzo con appalto affidato a terzi; ▶ acquisizione con <i>leasing</i> finanziario (escluso il <i>leasing</i> operativo) 		
	Soggetto venditore	<p>I beni possono essere acquistati da un venditore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ italiano ▶ comunitario ▶ extracomunitario 		
	Destinazione del bene	<p>Il bene agevolato non può essere destinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ad essere incorporato in beni destinati alla vendita ▶ alla vendita diretta. <p>Non è richiesta la esplicita strumentalità.</p>		
	Macchinari ed apparecchiature	<p>Per l'individuazione dei beni agevolabili è necessario che gli stessi rientrino nelle sottocategorie individuate dalla divisione 28 della classificazione Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla tabella</p>		
	Beni complessi	Inserimento in beni non appartenenti alla divisione 28	<p>I macchinari e le apparecchiature della divisione 28, possono essere destinati ad essere inseriti in impianti e strutture già presenti in azienda, anche se queste ultime non sono riconducibili alla divisione 28</p>	
		Dotazione di beni non appartenenti alla divisione 28	<p>In sede di effettuazione di un nuovo investimento, è possibile agevolare anche beni non appartenenti alla divisione 28, purché rappresentino dotazione di beni inclusi nella divisione (ad esempio il computer per il funzionamento del macchinario)</p>	
		Beni complessi promiscui	<p>Se un bene complesso non appartenente alla divisione 28 contiene dei nuovi macchinari e nuove attrezzature, l'agevolazione spetta nei limiti del costo riferibile a questi ultimi</p>	
Requisito della novità	<p>Il bene è agevolabile alla condizione che non sia mai entrato in funzione presso soggetti terzi; il bene può essere stato esposto nello <i>show room</i> del venditore.</p> <p>Nel caso di beni complessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ se realizzati in economia, possono essere impiegati beni usati purché non di prevalente entità rispetto al costo complessivo sostenuto ▶ se acquistati da terzi, possono essere impiegati beni usati purché il cedente attesti che il loro valore non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo 			

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Territorialità	<p>Gli investimenti devono essere allocati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ nel territorio dello Stato; ▶ in un Paese europeo; ▶ in Islanda, Liechtenstein o Norvegia. <p>Se gli investimenti sono direttamente allocati in altri Paesi l'agevolazione non spetta, oppure decade se spostati in periodi successivi rispetto a quello di acquisto.</p>
-----------------------	---

Importo dell'agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> ▶ L'agevolazione ammonta al 50% del costo dell'investimento secondo il criterio di competenza, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato (anche per i minimi). ▶ Si considerano tutti i costi accessori necessari per l'utilizzo del bene nel processo produttivo. ▶ L'iva oggettivamente indetraibile, oppure indetraibile per pro rata pari a zero o per dispensa dagli adempimenti, si cumula con il costo. ▶ Eventuali contributi riducono il valore dell'investimento. ▶ Nel caso di attività promiscue (ad esempio, attività di allevamento oltre soglia, oppure ente che svolge attività istituzionale e commerciale), il valore agevolabile deve essere rapportato al "peso" dell'attività produttiva di reddito di impresa.
----------------------------------	--

Momento di effettuazione degli investimenti	Acquisto diretto, anche con riservato dominio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ momento della consegna o spedizione; ▶ se successivo, momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (ad es., esistenza della clausola salvo prova o salvo collaudo con esito positivo)
	Servizi accessori	<ul style="list-style-type: none"> ▶ data di ultimazione
	Irrilevanza di altri criteri	<p>Non si applicano particolari criteri diversi da quelli generali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ soggetti che adottano gli IAS ▶ contribuenti minimi che adottano il criterio di cassa
	Appalto	<ul style="list-style-type: none"> ▶ vale il momento di ultimazione dei lavori ▶ nel caso di utilizzo del meccanismo degli stati di avanzamento lavori, vale il momento della liquidazione in via definitiva del SAL (anche se la clausola è stata inserita successivamente all'originaria stipulazione del contratto)
	Beni realizzati in economia	<ul style="list-style-type: none"> ▶ rilevano i costi sostenuti nel periodo di rilevanza (progettazione, materiali, manodopera diretta, ammortamento beni utilizzati, altri costi industriali direttamente impiegabili) ▶ lo stesso criterio vale anche se le opere sono iniziate in periodi precedenti
	Leasing su bene esistente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ momento della consegna del bene ▶ momento della effettuazione del collaudo, se prevista apposita clausola nel contratto
	Leasing su bene realizzato in appalto	<ul style="list-style-type: none"> ▶ momento di liquidazione definitiva dei SAL da parte della società di <i>leasing</i> al soggetto appaltatore ▶ se prevista clausola di prova e collaudo, momento di espletamento della verifica

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Conteggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ L'agevolazione vale solo ai fini Irpef o Ires e non ai fini Irap. ▶ L'agevolazione spetta anche in caso di perdita (riportabile secondo le usuali regole del Tuir) ▶ L'agevolazione non consente la riduzione previsionale degli acconti del periodo di effettuazione dell'investimento né di quello successivo ▶ L'agevolazione comporta esposizione di variazione in diminuzione nel modello Unico 									
Cumulo	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La Tremonti <i>ter</i> è cumulabile con altre agevolazioni, purché le norme istitutive di queste ultime non prevedano specifici divieti. ▶ A titolo esemplificativo, la Tremonti <i>ter</i> è cumulabile con il credito di imposta per le aree svantaggiate e con il credito di imposta per la ricerca e sviluppo; non è cumulabile con l'agevolazione per le spese di riqualificazione energetica (c.d. 55%) 									
Casi di revoca	Fuoriuscita dall'economia di impresa del bene	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cessione ▶ Destinazione a finalità estranee ▶ Dimissioni dipendenti dalla volontà dell'imprenditore </td> <td style="padding: 5px;"> prima del secondo periodo successivo a quello dell'investimento (investimento del 2009 con detenzione minima sino al 31.12.10; investimento del 2010 con detenzione minima sino al 31.12.11); </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Casi particolari</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mancato riscatto del bene in <i>leasing</i> prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento ▶ Cessione del contratto di <i>leasing</i> a terzi, prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento ▶ Risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio, per inadempimento del compratore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Casi che non configurano revoca</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cessione del bene nell'ambito di operazione di <i>lease back</i> ▶ Furto del bene oggetto di investimento </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Operazioni straordinarie</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Per fusioni, scissioni e trasformazioni omogenee non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene per il periodo minimo ▶ Per donazioni o successioni <i>mortis causa</i> di aziende non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene ▶ Per cessioni di azienda e conferimenti, non si configura revoca se il dante causa informa l'avente causa della esistenza di beni agevolati e l'avente causa assume l'impegno al mantenimento </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cessione ▶ Destinazione a finalità estranee ▶ Dimissioni dipendenti dalla volontà dell'imprenditore 	prima del secondo periodo successivo a quello dell'investimento (investimento del 2009 con detenzione minima sino al 31.12.10; investimento del 2010 con detenzione minima sino al 31.12.11);	Casi particolari	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mancato riscatto del bene in <i>leasing</i> prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento ▶ Cessione del contratto di <i>leasing</i> a terzi, prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento ▶ Risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio, per inadempimento del compratore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento 	Casi che non configurano revoca	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cessione del bene nell'ambito di operazione di <i>lease back</i> ▶ Furto del bene oggetto di investimento 	Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per fusioni, scissioni e trasformazioni omogenee non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene per il periodo minimo ▶ Per donazioni o successioni <i>mortis causa</i> di aziende non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene ▶ Per cessioni di azienda e conferimenti, non si configura revoca se il dante causa informa l'avente causa della esistenza di beni agevolati e l'avente causa assume l'impegno al mantenimento
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cessione ▶ Destinazione a finalità estranee ▶ Dimissioni dipendenti dalla volontà dell'imprenditore 	prima del secondo periodo successivo a quello dell'investimento (investimento del 2009 con detenzione minima sino al 31.12.10; investimento del 2010 con detenzione minima sino al 31.12.11);									
Casi particolari	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mancato riscatto del bene in <i>leasing</i> prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento ▶ Cessione del contratto di <i>leasing</i> a terzi, prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento ▶ Risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio, per inadempimento del compratore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento 									
Casi che non configurano revoca	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cessione del bene nell'ambito di operazione di <i>lease back</i> ▶ Furto del bene oggetto di investimento 									
Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per fusioni, scissioni e trasformazioni omogenee non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene per il periodo minimo ▶ Per donazioni o successioni <i>mortis causa</i> di aziende non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene ▶ Per cessioni di azienda e conferimenti, non si configura revoca se il dante causa informa l'avente causa della esistenza di beni agevolati e l'avente causa assume l'impegno al mantenimento 									
Cessione a soggetti extra SEE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ L'agevolazione è revocata se l'acquirente destina i beni ricevuti a stabilimenti collocati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; in tal caso, per ogni cessione è necessario acquisire una dichiarazione in tal senso dall'acquirente ▶ La norma si applica per le cessioni avvenute entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento 									

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

	Trasferimento dei beni in stabilimenti extra SEE	La agevolazione è revocata anche quando il proprietario o il conduttore sposta il bene agevolato in strutture produttive fuori dalla Spazio Economico europeo, pur senza cessione a terzi
Effetto della revoca	<p>La revoca comporta l'esposizione di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, pari al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ importo del corrispettivo (o il valore normale, in assenza di corrispettivo); ▶ importo originariamente agevolato (50% del valore dell'investimento) nei limiti di quanto effettivamente goduto (si pensi al caso della Tremonti – <i>ter</i> che genera perdite senza che le stesse siano state integralmente o effettivamente utilizzate). 	

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016